Penale Sent. Sez. 3 Num. 37316 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: BATTISTINI MASSIMO
Data Udienza: 15/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Immobiliare Valserena di Moretti Guido & C. sas, in persona del socio accomandatario Moretti Guido

avverso l'ordinanza del 17/02/2026 della Corte di appello di Bologna del 17 febbraio 2026

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione formulata dalla Immobiliare Valserena di Moretti Guido & C. sas avverso l'ordinanza del 23 gennaio 2025, con la quale la medesima Corte aveva respinto la richiesta di

annullamento del provvedimento della Procura generale della Repubblica presso la suindicata Corte del 17 settembre 2024. Con tale provvedimento era stata disposta, nei confronti della predetta società, la confisca di somme di denaro rinvenute su conti correnti intestati a Franco Ferri e di un immobile sito in Parma in relazione a reati tributari commessi da Giorgio Ferri nella qualità di legale rappresentante della Logos s.r.l.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Immobiliare Valserena di Moretti Guido & C. sas, in persona del socio accomandatario Guido Moretti, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in una premessa e due motivi di impugnazione congiuntamente esposti.

2.1 Con i motivi di impugnazione la ricorrente lamenta, *ex* art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., violazione dell'art. 12-*bis* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e dell'art. 322-*ter* cod. pen., nonché insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Deduce che: i temi introdotti con il precedente ricorso per cassazione, qualificato da questa Corte come opposizione, si rivelano irrisolti; l'informativa della Guardia di Finanza dell'8 luglio 2024, prodotta sola dopo la riqualificazione del ricorso, rappresenta solo una valutazione postuma e congetturale circa la capacità di aggredire il patrimonio della Logos s.r.l.; la Logos s.r.l. non è stato oggetto di esecuzione, ma solo a posteriori si è sostenuto che anche ove lo fosse stata, si sarebbe rivelata insolvibile. Deduce, poi, che non è stata fornita risposta alla lagnanza difensiva con la quale si era sostenuto che la nozione di profitto avrebbe dovuto essere circoscritta, in astratto, per ogni ipotesi di sequestro/confisca (diretta o per equivalente che sia) a quanto la persona giuridica avesse nella propria disponibilità e che, in concreto, non era stata compiuta detta valutazione, di talché si era proceduto a confisca dell'intero tributo evaso, mentre si sarebbe potuto procedere solo in via residuale, e comunque nei predetti limiti quantitativi, a confisca per equivalente nei confronti del reo persona fisica. Deduce, inoltre, che tale tema non rappresenta, come ritenuto dalla Corte di appello, una *mutatio libelli*, dovendo essere considerato il *thema decidendum* individuato dal provvedimento impugnato e non l'atto difensivo e che l'impugnazione aveva a oggetto esattamente l'identificazione dei beni oggetto di possibile apprensione ablativa. Deduce, ancora, che il provvedimento della Procura generale altro non è che un atto apprensivo avente a oggetto beni che esso stesso andava a identificare e che l'"impugnazione" (e la conseguente decisione) ha dunque riguardato l'impossibilità, in termini giuridici, di attingere quei beni, giusta la persistenza di una violazione procedurale, cioè del principio che avrebbe imposto la pregressa escussione della persona giuridica.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché fondato su censure manifestamente infondate.

2. Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha dato risposta, esente dai vizi lamentati, a tutte le doglianze proposte con l'opposizione.

Come risulta dall'ordinanza impugnata, la Immobiliare Valserena di Moretti Guido & C. sas (erroneamente indicata in tale provvedimento come snc) ha proposto incidente di esecuzione avverso il provvedimento della Procura generale presso la Corte di appello di Bologna del 17 settembre 2024, in esecuzione del quale, essa ricorrente, aveva subito la confisca della somma di euro 59.352,59 (rinvenuta sul conto corrente accesso presso BPER, intestato a Franco Ferri), della somma di euro 10.252,98 (rinvenuta sul conto corrente accesso presso Crèdit Agricole Italia, intestato a Franco Ferri) e di un immobile sito in Parma, Via Parigi n. 27. Tale provvedimento trovava fondamento nella sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bologna il 14 aprile 2023, divenuta irrevocabile il 20 giugno 2024, con la quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 12-*bis* d.lgs. 10 marzo 2020, n. 74, la confisca per equivalente, per euro 393.673,04, nei confronti di Giorgio Ferri, in relazione a reati fiscali da quest'ultimo commessi nella veste di legale rappresentate della Logos s.r.l. Sempre dall'ordinanza impugnata, emerge che al provvedimento di confisca si giungeva sulla base delle note informative della Guardia di Finanza dell'8 luglio 2024 e 11 settembre 2024. Tale organo investigativo era stato delegato dalla suindicata Procura generale per esperire accertamenti patrimoniali nei confronti del condannato Giorgio Ferri circa rapporti bancari di cui lo stesso fosse intestatario o titolato a operare con delega illimitata. Venivano così individuati i sopra indicati cespiti, intestati a Franco Ferri, padre di Giorgio, deceduto l'11 febbraio 2017.

Con l'incidente di esecuzione, la Immobiliare Valserena ha chiesto dichiararsi nullo e illegittimo il provvedimento di confisca e, comunque, il suo annullamento e di rilasciare le somme apprese in suo favore. La società, a sostegno della richiesta, ha rappresentato, in sintesi, che: Franco Ferri aveva designato, con testamento olografo, l'Immobiliare Valserena proprio unico erede; la confisca afferisce a fatti di reato riguardanti la Logos s.r.l. e la figura di Giorgio Ferri, quale legale rappresentante della stessa; nessun rapporto è mai esistito tra la Logos s.r.l. e l'Immobiliare Valserena; nel caso in esame non vi sarebbe alcun

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

collegamento tra somme attinte dalla confisca e i reati giudicati; le società di persone non possono rispondere, *ex* art. 2305 cod. civ., delle obbligazioni personali del socio; non possono essere appresi beni dell'istante, che è erede testamentaria di Franco Ferri; le somme di denaro e l'immobile non possono essere considerati profitto o prezzo del reato fiscale.

La Corte di appello, nel decidere l'incidente di esecuzione, ha evidenziato, sulla base di nota informativa della Guardia di Finanza del 3 ottobre 2024, in modo assai dettagliato, numerose circostanze che facevano ragionevolmente ritenere che i beni confiscati fossero, alla data della confisca, nella disponibilità diretta di Giorgio Ferri e che l'Immobiliare Valserena non fosse altro che una società-schermo, senza alcuna autonomia, dietro la quale operava Giorgio Ferri.

Avverso la predetta ordinanza l'Immobiliare Valserena ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

La società ha dedotto, in sintesi, che: ove la confisca fosse ritenuta diretta, difetterebbe il vincolo di derivazione delle somme apprese dal delitto oggetto della condanna; ove la confisca fosse per equivalente la stessa avrebbe potuto essere attuata solo nell'impossibilità di un'esecuzione diretta nei confronti della persona giuridica per conto e nell'interesse della quale era stato commesso il crimine fiscale; non esistesse traccia della preventiva escussione della Logos s.r.l.; il "profitto" in relazione ai reati fiscali che abbiano fraudolentemente ingenerato un ingiustificato risparmio di imposta è, in linea di principio, rappresentato dall'imposta evasa di cui la persona giuridica tenuta al versamento dell'imposta, alla scadenza dell'obbligo di versamento della stessa, avesse la (quantitativamente corrispondente) disponibilità; tale valutazione non è stata compiuta sia nella fase di merito che nella fase del giudizio. La ricorrente ha, poi, sostenuto che la mera detenzione da parte di Giorgio Ferri dell'immobile intestato al padre non implicasse una disponibilità *uti dominus*, ha espresso ulteriori argomentazioni relative al testamento di Franco Ferri e ha concluso chiedendo dichiararsi nulla, annullarsi, revocarsi o, comunque, dichiararsi priva di efficacia l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, disporsi la revoca di ogni effetto ablativo conseguente e successivo.

Questa Corte, ha qualificato tale atto quale opposizione e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.

La Corte territoriale, decidendo sull'opposizione, con l'ordinanza oggetto del presente giudizio, ha ritenuto, in sintesi, che: la confisca cui è stato dato corso risultasse palesemente operata per equivalente, come emergeva dal provvedimento di confisca emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bologna, ove è stato fatto riferimento alle sentenze di merito dispositive della confisca in danno della Logos s.r.l. e, qualora essa non fosse

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

possibile, della confisca per equivalente dei beni dell'imputato fino a un valore di euro 393.673,04; in costanza di tale confisca non rilevasse che le somme apprese non avessero attinenza con il reato di cui alla sentenza posta in esecuzione; non apparisse revocabile in dubbio la disponibilità dei cespiti confiscati in capo a Giorgio Ferri, sia reputandosi genuino il testamento, sia prescindendosi da questo.

La Corte di appello, quanto ai restanti motivi di opposizione, ha ritenuto che questi, compreso quello relativo «alla mancanza di accertamenti di quanto fosse nella disponibilità della società Logos s.r.l.», introducessero temi di doglianza del tutto nuovi rispetto a quelli proposti con la richiesta introduttiva, che le doglianze non potessero essere esaminate per inammissibile *mutatio libelli* e che, nel merito, tali doglianze fossero comunque infondate e da respingere. La Corte di appello ha, in particolare, richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui "[n]el procedimento instaurato a seguito di opposizione ad ordinanza assunta '*de plano*' dal giudice dell'esecuzione non è consentita, pena la nullità del provvedimento finale per violazione del principio del contraddittorio, la modificazione dell'oggetto della decisione, in quanto, pur non avendo l'opposizione stessa natura di atto di impugnazione, la devoluzione, per quanto ampia, della cognizione alla fase partecipata non può che riguardare il medesimo '*thema decidendum*' oggetto del provvedimento '*de plano*'" (Sez. 1, n. 47537 del 02/12/2008, Caprioli, Rv. 242077 - 01). La Corte di appello, quanto al merito delle questioni non dedotte con l'incidente di esecuzione, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che dovesse disattendersi la necessità di una previa ricognizione della disponibilità di beni da colpire in capo alla Logos s.r.l. al momento di consumazione del reato ovvero al momento della misura ablativa e che, pur essendo necessaria per la confisca per equivalente la previa valutazione della situazione patrimoniale della persona giuridica e dell'impossibilità di operare il sequestro diretto del profitto di reato, la verifica dell'impossibilità di eseguire tale sequestro non dovesse comportare la preventiva infruttuosa "escussione" del patrimonio della società in questione, essendo sufficiente l'esistenza di indicazioni logicamente incompatibili contrarie all'affermazione della disponibilità di beni in capo alla persona giuridica. La Corte di appello, al riguardo, dopo avere rilevato che la Logos s.r.l. risultava essere stata posta in liquidazione nel 2015, cancellata dal registro delle imprese a far data dal 9 novembre 2017 e, infine, dichiarata fallita il 2 maggio 2018, ha ritenuto che: gli accertamenti bancari eseguiti dalla Guardia di Finanza avessero dato contezza che i rapporti finanziari della Logos s.r.l. presso istituti di credito non fossero sequestrabili; gli elementi agli atti fossero dimostrativi dell'impossibilità di utilmente operare la confisca diretta su beni della Logos s.r.l.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e palese risultasse l'incapienza del patrimonio sociale di tale società; il Ferri, già legale rappresentate di essa e anche liquidatore, non avesse concretamente individuato possibili beni della società sui quali rivalersi una volta destinatario del provvedimento di confisca.

Da quanto esposto emerge, pertanto, che la Corte di appello, pur rilevando l'inammissibilità della questione sulla base di un condivisibile principio di diritto, perché non proposta con l'iniziale richiesta, ha comunque risposto alla doglianza con la quale si lamentava l'omessa preventiva escussione della Logos s.r.l. richiamando il principio espresso da questa Corte, anche questo condiviso dal Collegio, circa l'inutilità dell'escussione della persona giuridica qualora vi siano elementi sintomatici dell'inesistenza di beni (Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 277833 – 01; Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, Bennati, Rv. 275687 - 01) e rilevando come risultasse, *ex actis*, l'impossibilità di procedere all'esecuzione della confisca diretta in ragione delle vicende societarie della Logos s.r.l.

L'argomentazione della ricorrente secondo cui la *mutatio libelli* dovrebbe essere valutata in riferimento al perimetro del *thema decidendum* individuato nel provvedimento "impugnato" e non dell'atto difensivo non è idonea a dimostrare, nel caso concreto, un vizio della motivazione, poiché espressa senza tenere conto del contenuto dei provvedimenti emessi nel procedimento. Invero, la Corte di appello con il provvedimento oggetto di opposizione si era limitata a rispondere alle deduzioni contenute nella richiesta di incidente di esecuzione con le quali si contestava, in sostanza, che non vi fossero i presupposti per la confisca trattandosi di beni di terzo estraneo al reato, senza perciò affrontare le ulteriori e diverse questioni introdotte dalla ricorrente solo con l'atto di opposizione.

Quanto all'ulteriore censura della ricorrente relativa all'omessa risposta alle deduzioni relative alla mancata valutazione, in relazione alla determinazione del profitto, di «quanto la persona giuridica avesse nella propria disponibilità» deve rilevarsi che con l'atto di opposizione, erano state poste, invero, come già rilevato, anche doglianze relative alla determinazione del profitto. Tuttavia, la Corte di appello, ancorché non rispondendo su tale specifica questione anche nel merito, ha fornito puntuale risposta alla censura, evidenziando come per i motivi di opposizione riguardanti temi nuovi rispetto all'iniziale richiesta si versasse in ipotesi di *mutatio libelli*.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/09/2026.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale